



precedente, erano stati ritenuti validi ed efficaci, retrocedendo il ricorrente ad un minor punteggio.

Si costituiva la convenuta che eccepiva che i 2 master del 2019 e del 2020 conseguiti presso l'Accademia di Belle Arti Fidia, nonché che il diploma di perfezionamento conseguito nel 2022 presso l'Accademia MICHELANGELO, non fossero da ritenersi validi in quanto, erano intervenute delle precise circolari che imponevano di non valutare i predetti titoli.

In sede cautelare, veniva rigettata la domanda d'urgenza per insussistenza del periculum.

Fissata l'udienza di discussione del merito, istruita documentalmente, la causa veniva discussa e decisa.

\*\*\*

### **In via preliminare**

In via preliminare, con riferimento all'istanza ex art. 151 c.p.c. alla eventuale necessità di notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati, in conformità a quanto espresso da altri Tribunali di merito, si osserva che non appare necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati (ovvero agli insegnanti assegnati ad una sede indicata dalle ricorrenti nella domanda di trasferimento) e ciò in quanto, nel caso de quo non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla parte ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnate ad una sede dell'ambito territoriale richiesto o ad altro indicato secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento.

### **Nel merito**

Punto nodale della questione è, dunque, la valutazione dei tre titoli conseguiti presso l'accademia delle Belle Arti Michelangelo e l'accademia delle belle arti Fidia ed in particolare:

- 1) MASTER " LA DIDATTICA, LA FUNZIONE DEL DOCENTE E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI " del [REDACTED].2019 conseguito presso l'Accademia di Belle Arti FIDIA (doc. 1);
- 2) MASTER "L' USO DIDATTICO DELLA NARRAZIONE E DELLA METAFORA NEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON DSA [REDACTED].2020 MICHELANGELO conseguita presso l'Accademia di Belle Arti MICHELANGELO di AGRIGENTO (doc. 3);
- 3) "Diploma di perfezionamento annuale: Insegnare con la metodologia CLIL" conseguito presso l'Accademia di Belle Arti Michelangelo Agrigento il [REDACTED].2022 (all. 2).

Il Ministero, - la cui costituzione è stata depositata in corrispondenza dell'udienza fissata per la discussione della domanda cautelare ma che nell'epigrafe e nel

contenuto si presenta come una costituzione valida sia per la domanda cautelare in corso di causa che per la domanda di merito -, rappresentava che vi erano delle circolari che impedivano di valutare positivamente i titoli conseguiti, ed in particolare:

- Nota USR Campania n.9381 del 19/06/2022, che, pur riconoscendo la validità dei titoli conseguiti tra il 2017 ed il 20.11.2020 presso l'Accademia FIDIA, statuiva, invece, la mancanza di ulteriori autorizzazioni per il periodo successivo;
- Nota USR Calabria n. 3993 del 04/07/2022 che, richiamando la nota ministeriale nr. 10017 del 6 aprile, non riconosceva la validità dei corsi e titoli *de quibus* rilasciati da entrambe le Accademie;

Sostiene parte ricorrente, invece, la piena validità dei corsi sostenuti e delle conseguenti certificazioni rilasciate dalle due Accademie, facenti parte, perlomeno al momento del conseguimento dei titoli del 2019, 2020 e del 2022, del sistema AFAM, autorizzato al rilascio di tali certificazioni.

Ritiene il Tribunale che la tesi attorea appare fondata.

### **Il quadro normativo di riferimento**

È utile, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 3 della l. n. 508/1999 istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

In particolare, l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, prevede che: co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lettera g), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge; co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.; le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico ( co. 5).

La nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, fornisce, poi, indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005, in particolare al punto 6 "valutazione periodica" prevede che "*l'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 e tenendo, altresì, conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività, e*

*in seguito, con cadenza quinquennale...Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR... La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n.212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con D.M., sulla base del parere dell'ANVUR".*

Dunque, in base alla normativa vigente, le autorizzazioni a rilasciare i titoli di alta formazione sono concesse con decreto Ministeriale e sono soggette a periodica revisione, all'esito della quale può seguire, in mancanza del persistere dei requisiti richiesti, la revoca dell'autorizzazione.

L'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, con D.M. n. 78 del 31 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005, era stata autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento ai corsi triennali in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 039) e Scenografia (DAPL05);

Successivamente il Ministero procedeva alla verifica prevista dalla normativa sopra esposta e, dunque, con la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 10069 del 19.07.2021, l'Istituto Michelangelo veniva sollecitato a provvedere alla trasmissione delle informazioni necessarie per la valutazione periodica della stessa, evidenziando che, in difetto, si sarebbe attivato il procedimento di revoca dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale.

L'Accademia Michelangelo, tuttavia, per quanto risulta dal decreto Ministeriale n. 175/2023, non provvedeva alla trasmissione dei dati richiesti, fatta salva la documentazione inviata al Ministero e all'ANVUR con nota del 7.1.2022. D'altra parte, il ANVUR, con delibera n. 31 del 10 febbraio 2022, esprimeva valutazione negativa circa il mantenimento dei requisiti di iniziale accreditamento di cui all'art. 11 D.P.R. 212/2005, con riferimento ai corsi di diploma accademico di I° livello autorizzati presso l'Accademia Michelangelo di Agrigento;

Seguiva, pertanto, l'avvio del procedimento di revoca del Decreto Ministeriale che si concludeva con il decreto 175 del 20.3.2023 il quale ha stabilito che: "1. *A decorrere dalla data del presente decreto è revocata all'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL02), Decorazione (DAPL 03); Scenografia (DAPL 05).* 2. È fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018".

Dunque, nel momento in cui parte ricorrente ha acquisito i titoli, in data precedente al 20.3.2023 le Accademie avevano ancora facoltà di rilasciare le certificazioni idonee a far conseguire il relativo punteggio.

Dal quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che la possibilità di rilasciare certificazioni da parte delle Accademie è subordinato ad un decreto ministeriale e, parallelamente, solo un decreto ministeriale, seguendo, l'iter sopra descritto, ha il potere di revocare questa abilitazione. Il Decreto in questione, inoltre, prevede testualmente che ai diplomi conseguiti in data antecedente a quella del predetto decreto (20.3.2023) è fatto salvo il riconoscimento del valore legale.

L'Istituto, invece, ha omesso di riconoscere il punteggio in un momento precedente l'intervento del decreto ministeriale n.175 del 20.3.2023, sulla scorta di due circolari, sopra citate, le quali tuttavia, in quanto in contrasto con il decreto Ministeriale 31 gennaio 2018 n. 78, non possono derogare ad una fonte del diritto sovraordinata.

Discorso analogo può essere fatto anche per il diploma rilasciato dall'Accademia FIDIA. In tal caso si osserva che il diploma è stato rilasciato in una data addirittura anteriore (16.3.2019) a quello della nota della USR Campania n. 9381 del 19.6.2022 la quale testualmente stabilisce che i titoli non sono più valutabili dal dicembre 2020.

Osserva, infine, il Tribunale che è fatto notorio che le Accademie Fidia e Michelangelo siano state oggetto di indagini della Procura di Vibo per il mercimonio dei diplomi ma è altrettanto indiscusso che il decreto ministeriale ha espressamente disciplinato la fattispecie indicando una data a partire dalla quale i titoli non sono più valutabili e stabilendo, invece, che i titoli precedentemente acquisiti a quella data sono validi. Il Tribunale, pertanto, dispone in conformità della normativa sopra citata.

**Le spese di lite** sono compensate alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento e delle numerose circolari (anche depositate in atti) nonché in considerazione del fatto che la norma dirimente, peraltro si segno contrario a quanto stabilito nelle precedenti circolari, è intervenuta solo in data successiva a quella del deposito del ricorso. Tanto giustifica la compensazione delle spese di lite.

### ***P.Q.M.***

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- a) Accoglie il ricorso, accerta che le certificazioni conseguite indicate in parte motiva sono valutabili ai fini del punteggio e per l'effetto accerta che parte ricorrente ha diritto: quanto alla classe di concorso A048 del maggior punteggio di 46 anziché 43 e, quanto alla classe di concorso A049, del maggior punteggio di 43, anziché 35.

b) Compensa le spese di lite.

Si comunichi

Aversa, 23/05/2024

**Il giudice**  
*dott.ssa Chiara Cucinella*